

ORDINANZA DEL PRESIDENTE N ° 71 DEL 17-09-2026

Oggetto: REVOCA DELL'INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA NAVIGAZIONE, PER QUALSIASI UNITÀ DI NAVIGAZIONE, A MOTORE E NON, DI CUI ALL'ORDINANZA N. 70 DEL 5.09.2026.

IL PRESIDENTE

VISTO

- la L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idrovuario e dei relativi canoni di concessione;
- il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016;
- il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);
- la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 306 del 17.05.2021 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale all' Ing. Valeria Chinaglia e la successiva Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 21.04.2023 di rinnovo del citato incarico per la durata di 5 anni, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2028;

PREMESSO

- che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi è Ente gestore del Naviglio Grande e del Naviglio di Pavia ed esercita sugli stessi le funzioni di Autorità di Polizia Idraulica;
- che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi è altresì Autorità per la Navigazione sul Naviglio Grande e sul Naviglio di Pavia nonché gestore del demanio della navigazione interna;
- che l'art. 57 della L.R. n. 6/2012 consente all'ente gestore del demanio della navigazione di adottare provvedimenti necessari a garantire la sicurezza della navigazione;

- che l'art. 6, comma 4, del R.R. n. 3/2015 prevede la possibilità di interdire temporaneamente la navigazione in presenza di condizioni incompatibili con la sicurezza della stessa;
- l'art. 17 comma 1 del R.R. n. 3/2015, che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate, prevede che l'autorità competente adotta e mantiene le necessarie misure per garantire la sicurezza di chi naviga;
- che in base all'art. 14 comma 1 lettera f), del vigente Statuto consortile il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;

CONSIDERATO

- che in data 4 settembre 2026 è stato segnalato uno sversamento di sostanza oleosa nelle acque del Naviglio Grande;
- che la sostanza dispersa ha determinato la formazione di una pellicola oleosa suscettibile di propagazione dal Ponte Vecchio di Magenta lungo tutto il corso d'acqua e i relativi canali collegati;
- che il Consorzio si è prontamente attivato mediante l'adozione delle necessarie misure di contenimento;
- che, al fine di non interferire con le attività di ripristino delle normali condizioni ambientali nonché evitare la diffusione della sostanza inquinante, il Consorzio ha disposto, con Ordinanza n. 70 del 5.09.2026, l'interdizione temporanea della navigazione, per qualsiasi tipologia di unità di navigazione, a motore e non, lungo il tratto del Naviglio Grande tra Ponte Vecchio di Magenta e il comune di Milano nonché' lungo l'intera asta del Naviglio di Pavia;
- che l'intervento consortile, svolto in collaborazione con gli altri Enti competenti, ha consentito un sensibile contenimento della diffusione della sostanza inquinante e il ripristino delle normali condizioni ambientali sui predetti corsi d'acqua;
- che risulta pertanto possibile revocare l'interdizione temporanea della navigazione disposta con l'Ordinanza n. 70 del 5.09.2026 nel tratto di Naviglio Grande ricompreso tra Ponte Vecchio di Magenta e il comune di Milano e lungo l'intera asta del Naviglio di Pavia.

Tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente

ORDINA

1. La revoca dell'interdizione temporanea della navigazione, per qualsiasi unità di navigazione, a motore e non, di cui all'Ordinanza n. 70 del 5.09.2026.
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Generale, Valeria Chinaglia.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Milano, 17-09-2026

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO ROTA

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia